

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”

Sede legale: Via Macallè n. 9 – Sede operativa: P.zza Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n.94010350042 – P.I.V.A. 02787760046

Tel. 0175217520 - Fax 0175477553 - e-mail: info@consorziosea.it

Prot. nr. **3906**

Saluzzo, 16 dicembre 2020

Spett.le Comune

Nota sintetica di accompagnamento ai PEF Comunali

1. Criteri generali

Il PEF è stato redatto ai sensi della Delibera Arera 443/2019/R/RIF. Esso è costruito tenendo conto del PEF Grezzo trasmesso dal Gestore/Appaltatore e dai dati contabili ed extracontabili trasmessi dai Comuni.

Con riferimento ai PEF Grezzi trasmessi dai Gestori, appaltatori del servizio, si evidenzia che, tenuto conto dell'avvicendamento avvenuto a partire dal 1 settembre 2018 e considerato che una riparametrizzazione dei costi 2018 avrebbe portato a dati non significativi, i gestori Proteo e San Germano hanno utilizzato come riferimento i dati riferiti al bilancio 2019 in applicazione della Determina 2/2020/DRIF. Per il gestore EGEA, invece, tenuto conto dell'avvicendamento al precedente appaltatore del servizio Cooplat, avvenuto a partire dal presente anno 2020, in applicazione delle Determina 2/2020/DRIF, non disponendo di dati contabili relativi alla gestione, è stato fatto ricorso a *“le migliori stime possibili”*.

Riguardo ai PEF dei gestori è opportuno precisare che questi presentavano uno scostamento rispetto al corrispettivo contrattuale, risultando superiore a quest'ultimo valore nella quasi totalità dei casi. Ai fini della predisposizione dei PEF Comunali, pertanto, tenuto conto che:

- il corrispettivo contrattuale è il risultato della gara esperita abbastanza recentemente e aggiudicata ai Gestori San Germano, Proteo e COOPLAT a cui è subentrata EGEA;
- il PEF MTR rappresenta il valore massimo ammissibile ai fini tariffari

Si è provveduto (laddove necessario) ad inserire nei PEF una detrazione ai sensi dell'art. 4.5 del MTR al fine di riportare il valore del MTR al valore di corrispettivo contrattuale.

I dati Comunali sono stati opportunamente inflazionati ai sensi del MTR e sono stati opportunamente integrati, secondo il principio della competenza, con i dati desunti dalla contabilità del Consorzio SEA relativamente a:

- Costi di trattamento e smaltimento (CTS)
- Costi di trattamento e recupero, (CTR)
- Ricavi da vendita materie al CONAI (AR CONAI)
- Costi di funzionamento del Consorzio (COal)

Con riferimento ai ricavi CONAI si precisa che è stato portato a riduzione del PEF l'intero valore corrisposto da CSEA ai Comuni.

Il PEF trasmesso contiene in aggiunta la valorizzazione del conguaglio 2018.

A tal riguardo si precisa che con riferimento agli appaltatori/gestori, tenuto conto di quanto sopra esposto con riferimento al subentro nella gestione ed alla definizione dei costi efficienti del servizio, non sono stati calcolati i conguagli dell'anno 2018.

Con riferimento ai conguagli lato Comune, conformemente a quanto previsto dal MTR si è effettuato un confronto fra il valore del PEF 2018 e il costo del servizio 2018 determinato a partire dai dati consuntivi 2017, entrambi ripartiti in parte variabile e parte fissa. Laddove mancante il dato 2017 si è provveduto, in applicazione del MTR, all'utilizzo del dato desunto dal primo bilancio utile.

2. Scelta dei parametri di gradualità

Ai fini della predisposizione del PEF che vi trasmettiamo i parametri di gradualità che incidono sul valore del conguaglio che viene riconosciuto nel PEF sono impostati all'ipotesi più vantaggiosa per l'utenza, tenendo conto del segno del conguaglio e del rapporto esistente fra costo effettivo e Benchmark di riferimento (Fabbisogno standard). Nei casi in cui il benchmark di riferimento non fosse stato comunicato si è impostata l'ipotesi più favorevole per l'utenza ipotizzando un rapporto costo effettivo unitario/benchmark maggiore di 1.

Il fattore di rateizzazione è imposto pari a 1 ipotizzando in questa prima versione che il conguaglio sia esso positivo o negativo venga recuperato tutto in un anno. A riguardo si evidenzia che il valore di r , da metodo, che può variare nel range 1-4. Ne deriva che il valore del conguaglio può essere recuperato in un lasso temporale che va da uno a quattro anni consentendo di modellare le crescite tariffarie al fine di renderle compatibili con i limiti massimi di crescita.

3. Limite alla crescita tariffaria

Il limite alla crescita tariffaria è così composto $1.7\% - X\% + QL + PG$.

Il fattore di recupero di efficienza può variare fra $=0,10$ e $0,50\%$. Nel PEF è stato ipotizzato un recupero di efficienza pari allo 0.10% .

Il fattore QL relativo a variazioni nella qualità del servizio e varia nel range $0\%-2\%$

Il fattore PG è relativo a variazioni nel perimetro dei servizi gestiti e varia nel range $0\%-3\%$

Non essendo previste variazioni di perimetro e nei livelli di qualità del servizio i fattori QL e PG sono posti pari a zero.

Ne deriva che il limite alla crescita tariffaria prevista nel PEF è pari a $1.7\%-0.10\%=1.6\%$.

Laddove il PEF presenti incrementi superiori vanno individuate le azioni da porre in essere al fine di renderlo compatibile con le crescite tariffarie massime.

4. Dati ulteriori da evidenziare nel PEF

Ai sensi dell'art. 1.4 della delibera Arera 2/2020/R/RIF "dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.

La detrazione avviene a valle della determinazione delle entrate tariffarie. Infatti, pur dovendo essere rappresentate alla voce “Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020”, tali importi non concorrono alla verifica del rispetto della crescita tariffaria in quanto come si evince dallo schema di PEF allegato al MTR gli stessi non concorrono a definire il monte delle entrate tariffarie. Le stesse componenti preventive devono essere ovviamente portate a rettifica delle entrate tariffarie 2019 rispetto alle quali si effettua la verifica del rispetto della crescita tariffaria.